

Procedimento n. 20 \2022 RG –piano del consumatore – legge n. 3/2012

Proponente: sig. ██████████, difeso dall'Avv. Roberto Tallarico

Gestori dell'OCC: Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

*Settima Sezione Civile*

Il giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-letta la proposta e il piano del consumatore presentato dal sig. ██████████ nella formulazione definitiva presentata l'8 luglio 2022 che rispetto all'originario piano del 3.5.2022 lasciava invariate le tempistiche di pagamento (come sotto meglio si dirà) apportando esclusivamente un miglioramento nel pagamento dei creditori chirografari (da 40% originario al 45%);

-letta la originaria Relazione del 3.5.2022 dei gestori dell'OCC, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni, nonché la relazione integrativa concernente la modifica solo migliorativa nel quantum apportata al piano (di cui sopra) depositata l'11.7.2022;

-considerato che il reddito disponibile da parte dei proponente, come da accertamenti compiuti dall'OCC, comporta un effettiva condizione di sovraindebitamento (atteso che il nucleo familiare è composto, oltre che dal proponente stesso, dalla moglie, casalinga, e da quattro figli studenti e conviventi; il reddito annuo del ██████████ ammonta complessivamente a circa 24.000 euro – *vedi Relazione Occ, p. 7 -*; il ██████████ non possiede né beni mobili registrati né beni immobili e il proprio reddito risulterebbe essere la sola fonte di sostentamento dell'intero nucleo familiare, a fronte di una complessiva debitoria indicata in euro 47.658,00 e spese fisse mensili dettagliate in euro 2.000), *p. 10 -11- 12 della Relazione dell'OCC*;

- rilevato che non vi sono creditori ipotecari, ma solo alcuni privilegiati e segnatamente il Comune di ██████████ (per euro 2.500), l'ADER (per euro 1.909,00) e l'Agenzia delle Entrate (per euro 200) – cfr. *p. 10-11 Relazione dell'OCC* - per importi complessivamente modesti, essendo il resto del ceto creditorio costituito da chirografari (salvo ovviamente le spese maturate per la procedura che sono crediti prededucibili);

-rilevato che il piano prevede, oltre al pagamento al 100% dei crediti prededucibili, anche il pagamento integrale dei creditori privilegiati e, attesa la modifica migliorativa apportata al piano l'8.7.2022, il 45% dei creditori chirografari; l'esecuzione del piano è prevista in 62 rate mensili con rate da pagarsi entro il giorno 7 di ciascun mese, oltre i pagamenti per i prededucibili;

-rilevato pertanto che il piano si distende in un arco temporale di poco superiore ai 5 anni, esso risulta sostanzialmente congruo rispetto anche alla causa concreta della procedura *de qua* e alle relative tempistiche;

-rilevato che, a fronte di pur varie richieste di accesso al credito dei proponenti, come evidenziato anche dai gestori della crisi, esistono ragioni collegate a chiare vicende familiari, ossia la nascita di quattro figli che ingenerava un di più di esigenze economiche cui il proponente, solo titolare di

reddito, non riusciva a far fronte adeguatamente al sostentamento quotidiano della famiglia che aumentava; gli stessi gestori della crisi segnalano la vicenda relativa all'indebitamento nei seguenti termini: *“La situazione debitoria si definisce tutta all'interno della vicenda familiare. La nascita dei 4 figli, rimanendo costante il reddito familiare, porta gradualmente a restringere le disponibilità per il sostentamento quotidiano. E', infatti, possibile agganciare cronologicamente le richieste di finanziamento al progressivo allargamento del nucleo familiare.*

*In tale contesto, se, da un canto, emerge un comportamento assolutamente comprensibile del debitore, che ha cercato di far fronte alle aumentate esigenze di vita richiedendo finanziamenti via via crescenti, dall'altro, qualche dubbio sollevano le procedure attuate dalle società finanziarie, che hanno erogato le somme richieste, pur in presenza di una evidente situazione di difficoltà e applicando, peraltro, tassi al limite dei valori soglia ”* (Cfr. pp. 7-8 della Relazione dell'OCC del 3.5.2022);

-ritenuto, a questa stregua, che non possa - stante quanto dedotto e documentato nonché accertato nella Relazione dei gestori dell'OCC – dirsi integrato il requisito della colpa grave, come richiesto dalla norma, per escludere il proponente dalla presente procedura;

-rilevato che il proponente, stante la documentazione prodotta e come riferito dagli stessi gestori della crisi (Cfr., pp. 1 e seguenti della Relazione del Gestore dell'OCC del 3.5.2022), risulta essere soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile alle procedure concorsuali, non risultando che eserciti attività di impresa in forma individuale o collettiva; che non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti ad altri procedimenti di composizione della crisi; che non ha subito per cause a lui imputabili nessuno dei provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;

-rilevato altresì che la documentazione fornita dal proponente è risultata idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale (come evidenziato in seno alla Relazione dell'OCC del 3.5.2022, p. 1 e seguenti);

- rilevato che non risultano allo stato atti di frode certificati o evidenziati dal gestore della crisi negli ultimi cinque anni;

-rilevato che i gestori della crisi riferiscono circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e precisamente deducono che *“non avendo il debitori alcun patrimonio liquidabile, l'alternativa liquidatoria non è ipotizzabile”*(Cfr. Relazione dell'OCC, p. 10);

-considerato che tale ricostruzione del gestore dell'OCC risulta esente da gravi lacune logiche e sostanzialmente attendibile;

-preso atto pertanto che i gestori della crisi hanno attestato la fattibilità del piano in relazione all'effettivo reddito disponibile del proponente anche con riguardo alla modifica migliorativa del piano come invero anticipata all'udienza del 30.6.2022 e poi formulata con deposito dell'8.7.2022 (Cfr. Relazione integrativa dell'OCC dell'11.7.2022);

-rilevato infine che nessuno dei creditori, defalcati nelle loro pretese, hanno sollevato osservazioni o contestazione al predetto piano, malgrado la rituale notifica avvenuta almeno trenta giorni dell'udienza fissata per l'omologazione e rilevato inoltre che già a fronte del piano originariamente comunicato in cui era previsto il 40% di soddisfazione dei chirografari, questi, come detto, non hanno formulato osservazioni o contestazioni (o almeno non ne risultano agli atti del fascicolo d'ufficio telematico), deve consequenzialmente ritenersi che nulla possano aver inteso eccepire a fronte di un piano che ha migliorato la soddisfazione dei chirografari dal 40% al 45% (come modificato

l'8.7.2022) senza aumentare l'arco temporale di esecuzione, ma limitandosi ad aumentare l'importo della singola rata;

**P.Q.M.**

Emette il seguente

**DECRETO**

di omologazione del piano del consumatore proposto da [REDACTED], nella formulazione definitiva dell'8 luglio 2022, come attestata con la relazione particolareggiata dei gestori dell'OCC, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni del 3.5.2022 e poi integrata con separato deposito l'11.7.2022;

**Dispone** che la proposta e il piano definitivi dell'8.7.2022, attestata con la Relazione particolareggiata dei gestori dell'OCC del 3.5.2022 e dell'11.7.2022, ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e parti interessate a cura dei gestori della crisi, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni (che dovranno nel termine di 7 giorni produrre in atti, mediante deposito nel fascicolo telematico, la prova dell'avvenuta comunicazione) e altresì pubblicati sul sito del Tribunale oscurando eventuali dati sensibili su indicazione dello stesso gestore della crisi;

**Dispone** che il proponente [REDACTED] non richieda ulteriori finanziamenti sino alla completa esecuzione del presente piano;

**Dispone**, sebbene già presente nel piano, che i pagamenti avvengano con cadenza mensile e precisamente entro il giorno 7 di ogni mese a partire dall'omologazione, e che i gestori della crisi dell'OCC, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni, curino la sorveglianza dell'intera fase esecutiva, riferendo all'ufficio le trasgressioni significative e gli incidenti di esecuzione non componibili;

**Dispone**, consequenzialmente all'omologa del piano, che venga interrotta qualunque eventuale cessione del quinto dello stipendio detratta dalla busta paga (essendo incompatibili con l'esecuzione del piano);

**Manda** la cancelleria per le comunicazioni al proponente, anche presso il suo difensore, Avv. Roberto Tallarico, nonché ai gestori della crisi dell'OCC, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni;

Il 19/07/2022

Il giudice designato  
dott. Virgilio Dante Bernardi